ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Deliberazione N. 1

OGGETTO: Regolamento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Seduta del 22/04/2020)

Visto il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto, adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto, in particolare, l'art.5, comma 2, del citato D.P.R. 366/1997 che prevede che il funzionamento del Consiglio di amministrazione, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, è disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal Consiglio stesso;

Tenuto conto che in data 15 aprile 2020 si è insediato il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di cui ai suddetti decreti di nomina;

Considerato che il Regolamento per le riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'INPS è stato da ultimo adottato con determinazione commissariale n. 217 del 25 novembre 2009;

Tenuto conto dell'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato sotto vari profili lo svolgimento dell'attività amministrativa determinando effetti che si riflettono anche sulle modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione;

Ritenuto opportuno, pertanto, adottare un Regolamento di funzionamento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione che risulti pienamente coerente con il vigente quadro normativo e con l'attuale assetto ordinamentale dell'Istituto;

Con il voto consultivo favorevole del Direttore generale,

D E L I B E R A

di adottare il Regolamento per le riunioni del Consiglio di Amministrazione allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante.

La presente deliberazione viene inviata, ai sensi dell'art. 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88 al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
Dott. Gaetano Corsini	Prof. Pasquale Tridico
Documento firmato in originale	Documento firmato in originale

Allegato alla deliberazione CdA n. 1 del 22.04.2020

REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI
DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

INDICE

TITOLO I

Norme preliminari articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6;

TITOLO II

Della convocazione articoli 7; 8; 9;

TITOLO III

Della riunione articolo 10;

TITOLO IV

Della discussione articoli 11; 12; 13; 14;

TITOLO V

Della votazione e dell'esecuzione articoli 15; 16; 17; 18;

TITOLO VI

Del verbale articoli 19; 20; 21;

TITOLO VII

Delle spese articolo 22;

TITOLO VIII

Disposizioni finali articoli 23; 24.

TITOLO I

NORME PRELIMINARI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'INPS in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e dai regolamenti emanati ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 400/1988.

Articolo 2

Ordine del giorno e convocazione

1. Il Presidente predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza e ne assicura la relativa istruttoria.
2. Nella predisposizione dell'ordine del giorno il Presidente tiene conto anche degli argomenti indicati dai singoli Consiglieri.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, accerta la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione, partecipa le eventuali comunicazioni, regola e riassume la discussione, dispone, in base alle risultanze dei dibattiti intervenuti nell'ambito del Consiglio, eventuali supplementi di istruttoria, pone in votazione le proposte di deliberazione e ne proclama l'esito.
4. Alla fine dei lavori dichiara sciolta la riunione.
5. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei suoi componenti, entro otto

giorni da tale richiesta, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati nella richiesta medesima.

6. Il Presidente può disporre, anche su proposta del Direttore generale, in caso di assoluta urgenza che non consenta una convocazione del Consiglio di Amministrazione in tempo utile ad evitare un pregiudizio per l'Istituto, l'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo l'obbligo di presentarli per la ratifica al Consiglio stesso nella prima seduta utile. Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare nella stessa seduta.
7. Per il caso di assenza o impedimento del Presidente, e nelle ipotesi previste al successivo articolo 6, la Presidenza viene assunta dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età presente.

Articolo 3
Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore generale con voto consultivo. Alle medesime sedute intervengono i componenti del Collegio dei sindaci e vi assiste il Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo.
2. Il Direttore generale, in relazione ad argomenti particolari iscritti all'ordine del giorno, può farsi assistere dai responsabili delle Direzioni centrali e dei Coordinamenti Professionali o da loro sostituti che, su sua indicazione partecipano alle riunioni del Consiglio lasciando la seduta dopo l'informativa al Consiglio stesso. Tale partecipazione da parte dei predetti soggetti può avvenire anche su richiesta del Presidente formulata al Direttore generale.
3. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, su richiesta del Presidente, il Direttore centrale Presidente e Organi collegiali.
4. In casi particolari il Presidente, anche su richiesta dei componenti del Consiglio di Amministrazione, può invitare a partecipare alle sedute soggetti esterni. La partecipazione ai lavori del Consiglio di Amministrazione è limitata al momento esclusivo della informativa.

5. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, altresì, il Segretario di cui all'articolo 22 del presente Regolamento con funzioni di verbalizzazione.

Articolo 4
Riunione riservata

1. Per materie di particolare delicatezza ovvero per questioni che coinvolgono l'onorabilità della persona, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, su richiesta di uno dei membri e su proposta del Presidente, che la riunione sia riservata ai soli componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo e al Direttore Generale.
2. In tali casi, le funzioni di segreteria sono esercitate dal più giovane di età tra i componenti del Consiglio di Amministrazione presenti, che provvede alla stesura del verbale. A tal fine, il Presidente può disporre che la discussione sia registrata.

Articolo 5
Mancata partecipazione dei componenti

1. I membri del Consiglio di Amministrazione, che sono impossibilitati a prendere parte ad una riunione ordinaria, salvo casi di forza maggiore, ne informano la Direzione centrale Presidente e Organi collegiali almeno ventiquattro ore prima della riunione medesima, anche ai fini dell'attivazione dell'eventuale collegamento in videoconferenza
2. Il Presidente, all'inizio di ogni riunione, dà comunicazione delle assenze giustificate.
3. Nel caso in cui un consigliere, per più di tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non partecipi alle riunioni ordinarie, il Consiglio di Amministrazione attiva le procedure ai fini dell'eventuale dichiarazione di decadenza.

Articolo 6

Conflitto di interessi

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale debbono allontanarsi dalla sala della riunione durante la discussione e hanno l'obbligo di astenersi dalla votazione, in tutte le ipotesi in cui si trovano in posizione di conflitto di interessi ai sensi di quanto disposto dal vigente Codice di comportamento.
2. Il suddetto conflitto di interessi deve essere tempestivamente dichiarato dai soggetti suindicati e debitamente riportato nel relativo verbale.
3. In caso di componente collegato in videoconferenza è disposta la disattivazione del collegamento.
4. Ai soli fini della validità della riunione è considerato presente il membro che si allontana dopo aver dichiarato di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 1 deve allontanarsi dalla sala della riunione anche il Segretario.

TITOLO II

DELLA CONVOCAZIONE

Articolo 7

Sede della riunione

1. Il Consiglio di Amministrazione si intende convocato, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati, presso la Direzione generale dell'Istituto sita in Roma, Via Ciro il Grande 21.
2. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove deve trovarsi anche il Segretario, onde consentire la raccolta dei mezzi necessari alla stesura del verbale.
3. I singoli consiglieri possono, per giustificati motivi, partecipare alla riunione in videoconferenza informando, almeno ventiquattro ore

prima della stessa, la Direzione centrale Presidente e Organi Collegiali. La presenza in videoconferenza deve intendersi come partecipazione presso la Direzione generale.

Articolo 8
Convocazione

1. La convocazione deve essere fatta per iscritto e inviata ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo, al Collegio dei Sindaci, nonché al Direttore generale ed al dirigente generale che svolge le funzioni vicarie.
2. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora fissati per la riunione nonché l'elenco degli argomenti da trattare.
3. La convocazione deve essere inviata non meno di otto giorni prima della data prevista per la riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.
4. La convocazione deve essere inviata ai destinatari all'indirizzo istituzionale di posta elettronica. Qualora, per particolari motivi, non sia possibile procedere con le modalità di cui al precedente periodo, l'avviso deve essere inviato con telegramma, indicando sommariamente gli argomenti da trattare, fermo restando l'obbligo di trasmissione dei documenti.

Articolo 9
Invio della documentazione

1. Le relazioni sugli argomenti da trattare sono, di regola, trasmesse con la convocazione. L'invio della documentazione contenente dati sensibili deve essere appositamente contraddistinta ed inviata in forma riservata nel rispetto di quanto previsto in materia dalla vigente normativa.
2. Le relazioni concernenti gli argomenti aggiunti di cui al successivo articolo 12 nonché quelle relative ai casi di particolare urgenza

possono essere distribuite - ove non ne sia stato possibile il preventivo invio - anche all'inizio o nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione. Tale documentazione è contestualmente inviata, per via telematica, ai componenti collegati in videoconferenza.

3. Ogni singolo componente del Consiglio di Amministrazione può avanzare al Direttore generale, tramite il Presidente, motivata richiesta di relazione suppletiva su specifici argomenti iscritti all'ordine del giorno; detta relazione suppletiva è fornita - oltre che al richiedente - anche agli altri componenti del Consiglio, nonché al Collegio dei Sindaci ed al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo.

TITOLO III
DELLA RIUNIONE

Articolo 10
Validità della riunione

1. Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. Se nel giorno stabilito per la riunione, all'ora prefissata, non è presente la maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente, trascorsi trenta minuti, dichiara deserta la riunione e la rinvia ad altro giorno rispettando quanto previsto al precedente articolo 8.
3. La verifica del numero legale può essere effettuata, in qualsiasi momento, di iniziativa del Presidente o su richiesta anche di un solo consigliere, ovvero di un componente del Collegio dei sindaci o del Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo.
4. Quando la riunione non può aver luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, quelli degli assenti giustificati e l'ora in cui è dichiarata deserta la riunione.

TITOLO IV
DELLA DISCUSSIONE

Articolo 11
Interventi e mozioni

1. Chiunque intenda prendere la parola deve preventivamente farne richiesta al Presidente, il quale stabilisce il turno da seguire nella discussione in base all'ordine delle richieste.
2. Ha diritto di precedenza, in ogni caso, la mozione d'ordine che può essere illustrata dal richiedente appena esaurito l'intervento in corso.
3. Ciascun intervento non può superare i dieci minuti. In occasione della discussione di argomenti di particolare complessità, il Consiglio di Amministrazione stabilisce il limite massimo della durata di ciascun intervento.

Articolo 12
Argomenti all'Ordine del giorno

1. Non si può discutere né deliberare su argomenti che non siano stati preventivamente iscritti all'ordine del giorno.
2. In casi eccezionali di necessità e urgenza è ammessa la discussione e la deliberazione su singoli argomenti aggiunti all'ordine del giorno, qualora il Presidente, di sua iniziativa o su proposta di uno o più consiglieri, ne faccia motivata richiesta all'inizio della riunione e la richiesta stessa sia accolta a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13

Inversione dell'Ordine del giorno

1. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno è decisa dal Consiglio di Amministrazione qualora il Presidente, di sua iniziativa o su proposta di uno o più consiglieri, ne faccia richiesta e questa sia accolta dalla maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente può proporre, all'inizio della riunione, lo stralcio dall'ordine del giorno di uno o più argomenti, informando delle ragioni il Consiglio di Amministrazione, il quale accoglie o respinge la proposta stessa a maggioranza dei presenti.

Articolo 14

Interpellanze

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono rivolgere alla fine della riunione interpellanze al Presidente il quale fornisce risposte nel corso della stessa o di successive sedute e, comunque, non oltre i 15 giorni dalla data dell'interpellanza.

TITOLO V

DELLA VOTAZIONE E DELL'ESECUZIONE

Articolo 15

Validità delle votazioni

1. Salvo quanto diversamente previsto da disposizioni legislative o regolamentari, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e hanno efficacia immediata.
2. Qualora non venga raggiunta la suddetta maggioranza, tenendo conto di tutti i partecipanti al voto, il provvedimento proposto è respinto.

3. Le astensioni non sono computate nella determinazione della maggioranza.
4. In caso di parità tra i voti favorevoli e i voti contrari prevale il voto del Presidente.

Articolo 16

Modalità delle votazioni

1. Le votazioni avvengono per alzata di mano o, se disposto dal Presidente, per appello nominale. Il Presidente può anche disporre che le votazioni avvengano mediante sistemi di rilevazione elettronica. In caso di riunione tenuta in videoconferenza, la votazione avviene per appello nominale.
2. Ciascun componente ha diritto ad una breve dichiarazione prima dell'inizio della votazione.
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla comunicazione dell'esito della votazione stessa.
4. Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova, se richiesta anche da uno solo dei presenti, prima della comunicazione dell'esito delle votazioni.

Articolo 17

Ordine delle votazioni

1. La votazione ha luogo prima sugli eventuali emendamenti e poi sull'intero schema del provvedimento.
2. Ove siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo deliberativo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi.

Articolo 18

Dell'esecuzione delle deliberazioni consiliari

1. Il Presidente trasmette al Direttore generale le delibere assunte ai sensi del presente Regolamento perché ne assicuri l'esecuzione.
2. Il Direttore Generale, di norma, entro un mese dalla data della deliberazione consiliare, ove non si sia provveduto nel senso deliberato, comunica al Consiglio di Amministrazione i motivi della mancata esecuzione.

TITOLO VI

DEL VERBALE

Articolo 19

Redazione del verbale

1. Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto dal Segretario e firmato dal Presidente e dal Segretario medesimo.
2. Il verbale è redatto riportando i punti fondamentali della discussione, nonché i fatti avvenuti.
3. La registrazione fonica della seduta e la relativa trascrizione costituiscono mezzi per la redazione del verbale e restano conservati agli atti dell'Istituto fino alla data della sua approvazione.
4. Il verbale deve contenere l'intestazione dell'Organo, la data della riunione, l'ora d'inizio e di chiusura della stessa, i nomi dei presenti, la procedura e l'esito delle votazioni, il voto consultivo del Direttore generale, le motivazioni e il dispositivo dei provvedimenti adottati e le dichiarazioni testuali che gli intervenuti chiedano che siano espressamente riportate.
5. Le dichiarazioni testuali di cui al comma 4 possono essere redatte per iscritto dal componente interessato e costituiscono parte integrante del verbale.

6. Il verbale e gli atti preparatori delle deliberazioni non sono oggetto di pubblicazione. Per l'esercizio del diritto di accesso ai predetti atti trovano applicazione le disposizioni in vigore in materia di accesso e di protezione dei dati personali.

Articolo 20

Approvazione del verbale

1. Il verbale è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione in una delle successive sedute e, comunque, entro 60 giorni e si intende approvato senza votazione quando sul testo non sono formulate osservazioni di carattere sostanziale.
2. La bozza del verbale deve pervenire ai consiglieri almeno tre giorni prima della seduta in cui l'approvazione dello stesso è posta all'ordine del giorno.
3. In sede di approvazione del verbale non si può riaprire la discussione sugli argomenti che ne formano oggetto.
4. Gli eventuali rilievi possono riguardare gli interventi svolti in discussione, l'indicazione del tenore del voto e dei motivi del medesimo, la conformità del verbale ai fatti avvenuti e al significato delle parole pronunciate.
5. Degli eventuali chiarimenti o precisazioni avvenuti su richiesta di singoli componenti è dato atto nel verbale di approvazione.
6. Il verbale di cui al presente articolo, con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario, fa piena prova delle dichiarazioni delle parti intervenute e degli altri fatti avvenuti nel corso della seduta.
7. Il verbale è, altresì, siglato in ogni foglio dal Segretario ed è conservato in originale.
8. Il verbale è trasmesso a tutti gli Organi presenti in seduta.

Articolo 21

Il Segretario

1. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono esercitate dal Dirigente designato dal Direttore centrale della Direzione Presidente e Organi Collegiali.

TITOLO VII

DELLE SPESE

Articolo 22

Rimborso delle spese

1. Ove ne ricorrano i presupposti, e sempre che ciò sia reso necessario dalla durata della seduta del Consiglio di Amministrazione, si applicano le disposizioni di cui alla disciplina del Regolamento per il rimborso delle spese dei componenti degli Organi centrali che prevede i limiti di un solo pernottamento antecedente o successivo alla riunione stessa nonché del Regolamento di gestione della foresteria.
2. Qualunque altro accesso, in assenza di una convocazione ufficiale del Presidente, può avvenire esclusivamente a spese dell'interessato, fatte salve comprovate esigenze connesse alle attività istituzionali dell'Ente.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23
Pubblicità

1. Il presente Regolamento, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia di trasparenza, è pubblicato sul sito istituzionale e sul sito intranet dell'Istituto.

Articolo 24
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua adozione.
2. Il presente Regolamento sostituisce a tutti gli effetti il precedente Regolamento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione approvato con determinazione commissariale n. 217 del 25 novembre 2009.